

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MICRONIDI DI BUSANA E RAMISETO**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 26.09.2005

## **TITOLO I – FINALITA' E OBIETTIVI**

### **ART. 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Ai sensi della legge regionale n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e dei successivi provvedimenti applicativi, il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano realizza il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia attraverso due strutture di micronido ubicate rispettivamente in Comune di Busana, Via Canevari n.7 e in Comune di Ramiseto, via Campogrande n.13, con l'obiettivo di garantire una offerta adeguata alle esigenze del territorio, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
3. L'utenza di entrambe le strutture è composta da bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
4. l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano promuove e realizza la continuità dei micronidi con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, secondo principi di coerenza ed integrazione degli interventi e delle competenze.

### **ART. 2– FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Il micronido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici e i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.
2. Il micronido ha finalità di:
  - formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
  - cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
  - sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone.
4. l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella “Carta dei diritti”, emanata dalla Commissione della Comunità Europea ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto a:
  - una vita sana,
  - la possibilità di esprimersi spontaneamente,
  - la considerazione di se stesso come individuo,
  - la dignità e l'autonomia,
  - la fiducia in se stesso e il piacere di imparare,
  - un apprendimento costante e un ambiente attento alle sue esigenze,
  - la socialità, l'amicizia e la collaborazione con gli altri,
  - pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap,
  - la valorizzazione della diversità culturale,
  - il sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità,
  - la felicità.

### **ART. 3 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA**

1. Al fine di contribuire alla realizzazione dei diritti di cui all'articolo 2, l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano promuove ed auspica la realizzazione sul territorio di un sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, caratterizzato:

- da una pluralità di soggetti, pubblici e privati,
- da forti caratteri unificanti, quali la collaborazione tra enti diversi, la omogeneità degli standards qualitativi, la partecipazione nella gestione.

#### **ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO NIDO**

1. Hanno diritto a fruire dei micronidi i bambini e le bambine residenti nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, d'età compresa tra i dodici ed i trentasei mesi, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di svantaggio socio-culturale.

3. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni limitrofi per l'accoglimento delle domande, inoltrate all'Unione da parte dei Comuni di residenza, dei bambini non residenti nei Comuni dell'Unione. Tali domande potranno essere accolte dopo aver soddisfatto le domande dei residenti.

4. Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, l'Unione provvede alla pubblicazione di una graduatoria ai sensi del successivo art. 15.

#### **ART. 5 – SERVIZI INTEGRATIVI**

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini e delle bambine, l'Unione può organizzare servizi integrativi ai micronidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, nel rispetto delle prescrizioni della normativa regionale.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- in forma diretta, con proprio personale
- in tutto o in parte da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico.

### **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

#### **ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI MICRONIDI**

1. Nel territorio dell'Unione sono presenti due micronidi, ubicati rispettivamente in Comune di Busana, Via Canevari n.7 e in Comune di Ramiseto, via Campogrande n.13. La capienza di ciascuna struttura è di n. 14 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi.

2. I servizi educativi dell'Unione sono aperti n.5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.

3. Nell'intento di assecondare al meglio le esigenze delle famiglie, sono attivabili due moduli organizzativi diversificati rispetto ai tempi di apertura, ferma restando l'elaborazione di un unico progetto pedagogico:

- micronido a tempo pieno: dalle ore 8,00 alle ore 16,00
- micronido a tempo parziale: dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Entrambe le tipologie garantiscono normalmente il servizio di mensa;

In relazione alle esigenze dell'utenza è prevista la possibilità di attivare l'ingresso anticipato alle ore 7,30 e l'uscita posticipata alle ore 16,30.

4. All'atto dell'iscrizione, l'utente segnala la tipologia oraria prescelta.

La tipologia oraria assegnata può essere modificata nel corso dell'anno scolastico presentando richiesta scritta al competente ufficio dell'Unione: la modifica, che verrà accolta qualora non comporti problemi di carattere organizzativo, verrà comunque applicata dal mese successivo. In ogni caso la tipologia oraria prescelta deve essere mantenuta per un periodo minimo di 4 mesi ed eventuali richieste di modifica presentate prima della scadenza dei 4 mesi dalla precedente segnalazione saranno respinte.

5. Ciascuna struttura di micronido è articolata in sezione unica

#### **ART. 8 – CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI**

1. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano stabilisce annualmente, con deliberazione di Giunta dell'Unione, il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e assume, in relazione alle esigenze dell'utenza, le competenti determinazioni in ordine alla attivazione di uno od entrambi i moduli organizzativi di cui all'art. 7 comma 3, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; normalmente i servizi sono aperti nel periodo settembre/giugno.

2. La Giunta dell'Unione può attivare il servizio di micronido estivo, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili; il tempo estivo si configura come prolungamento del calendario scolastico nel mese di luglio di ogni anno. Qualora la giunta attivi tale servizio, ne decide le caratteristiche e ne individua la soglia minima di funzionamento, al fine di darne opportuna informazione alle famiglie.

#### **ART.9 INSERIMENTO**

1. L'inserimento dei bambini nel micronido è programmato scaglionando gli ingressi, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori; la data di inizio e le modalità di ogni inserimento devono essere concordate fra i genitori (o chi ne fa le veci) e le educatrici, in occasione di apposito colloquio da tenersi prima dell'inserimento stesso.

2. L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio dell'Azienda USL.

#### **ART. 10 – AFFIDAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI**

1. I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o parente, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici.

#### **ART. 11 – ACCESSO AI LOCALI**

1. I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi dei servizi per l'affidamento ed il ritiro, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.

2. I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla programmazione e alla realizzazione del progetto educativo.

3. Ogni altra attività proposta, che preveda l'utilizzo dei locali, deve essere concordata col competente Ufficio dell'Unione.

#### **ART. 12 – REFEZIONE**

1. Nei micronidi dell'Unione, viene assicurato un servizio di refezione che prevede:
  - merenda del mattino
  - pranzo di mezzogiorno
  - merenda pomeridiana
2. Le tabelle dietetiche adottate nei servizi sono approvate dall'Azienda USL e vedono l'introduzione graduale di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.

### **ART. 13– ASSISTENZA SANITARIA - NORME IGIENICO SANITARIE**

1. l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano collabora con l'Azienda USL del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Quando le assenze del bambino si protraggono per un periodo continuo superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), come previsto dal DPR 1518/67, la riammissione del bambino è sempre subordinata alla presentazione di certificato rilasciato dal pediatra, salvo l'eccezione in cui l'assenza sia stata motivata in anticipo (vacanza, settimane bianche, ecc...).

Il bambino frequentante il micronido sarà allontanato se presenta: diarrea con feci non contenibili nei pannoloni, stomatite (specie se vi è abbondante salivazione non controllata), febbre superiore a 38°, vomito ripetuto, congiuntivite purulenta, e tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo.

In tali casi, si inviteranno i genitori al più rapido ritiro onde evitare possibilità di contagio e ulteriori peggioramenti per il bambino stesso.

Qualora queste norme non vengano rispettate da parte dei genitori, il personale educatore può rivolgersi al pediatra di base o al pediatra di comunità del Settore Pediatrico (Az. U.S.L.) per una precisa valutazione dello stato di salute del bambino.

La Circolare del Ministero della Sanità (n. 65 del 18.08.83 modificata dalle circolari n. 14 del 31/3/92 e n. 4 del 13/3/98) prevede norme di isolamento per alcuni tipi di malattie (es. morbillo, parotite, pertosse, scarlattina, varicella, salmonellosi, ecc...): dopo tali malattie la riammissione è subordinata alla presentazione di certificato medico anche se l'assenza non è stata superiore a 5 giorni.

Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche oppure siano in atto patologie di breve durata ma che necessitano di diete speciali, è necessario presentare certificazione medica riportante i tipi di alimenti vietati e i limiti temporali del divieto.

3. Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale della scuola se non dietro presentazione di ricetta del medico curante indicante la posologia precisa, gli orari di somministrazione, la durata della terapia e la reale impossibilità di somministrazione esclusivamente familiare.

### **TITOLO III – L'ACCESSO AI SERVIZI**

#### **ART. 14 – AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA**

1. Possono essere ammessi al nido i bambini residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione dell'Alto Appennino Reggiano che, alla data d'inizio di frequenza, abbiano compiuto il dodicesimo mese di vita e non superato il terzo anno d'età, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi sanitarie e altre leggi che trattano tali materie.

2. Per l'ammissione ai micronidi, occorre presentare domanda di iscrizione al competente ufficio dell'Unione presso la sede dell'Unione dei Comuni ovvero presso le sedi municipali dei Comuni aderenti; annualmente, con apposita informazione, inviata a tutte le famiglie, vengono resi noti i periodi di apertura delle strutture, il periodo delle iscrizioni e le modalità di presentazione delle domande di ammissione. Le domande di iscrizione presentate oltre il periodo comunicato annualmente saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei posti.
3. Le domande di non residenti possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
6. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il competente ufficio dell'Unione provvede all'elaborazione di una graduatoria di ammissione.

#### **ART. 15 – CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO**

1. La graduatoria di ammissione, cui l'Unione provvede nel solo caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, viene approvata con determinazione del responsabile del servizio a chiusura del periodo delle iscrizioni.
2. La graduatoria, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente, con particolare riferimento a:
  - dimensione del nucleo familiare
  - composizione dello stesso
  - condizioni del bambino e dei familiari
  - affidabilità ai nonni
  - tipo e condizioni di lavoro dei genitori
  - stato di disoccupazione
  - reddito familiare.
3. La graduatoria è il risultato dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nel seguente ordine di priorità:
  - bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale dell'Unione, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso
  - bambini che presentano handicap psico-fisici opportunamente certificati
  - bambini conviventi con un solo genitore
  - bambini i cui genitori sono entrambi occupati, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo di lavoro fisso o precario, di eventuali assenze dalla famiglia per lavoro, ecc.
  - assenza di una rete parentale in grado di supportare la famiglia nella custodia dei bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, lavoro, stato di salute psico-fisica, lontananza
  - a parità di condizioni, reddito familiare più basso.
4. I predetti criteri potranno essere integrati con deliberazione della Giunta dell'Unione all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie.

#### **TITOLO IV – LA PARTECIPAZIONE**

##### **ART. 16 – MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano gestisce i servizi educativi per la prima infanzia garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali e servizi educativi presenti sul territorio e favorendo la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale attraverso il Comitato di Gestione.

2. L'Amministrazione fornisce al Comitato di Gestione ed ai genitori un flusso adeguato di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

#### **ART. 17 – ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'assemblea generale è costituita, per ciascun micronido, dai genitori dei bambini frequentanti la struttura e dal personale educatore.

2. Si riunisce generalmente all'inizio di ogni anno scolastico su convocazione del competente ufficio dell'Unione, per presentare le linee organizzative e progettuali, il personale, il regolamento di frequenza ecc, o, su richiesta dei genitori, ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

3. L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti, aspetti particolari inerenti a tematiche educative.

#### **ART. 18 – INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI – SERATE E FESTE LAVORATIVE**

1. Il personale educativo della monosezione convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi alla stessa per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la progettazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.

2. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

3. Durante il corso dell'anno scolastico vengono organizzate dal personale educativo serate lavorative e laboratori con i genitori, in collaborazione con l'Amministrazione e/o soggetti esterni, quali occasioni di incontro, condivisione e gioco.

4. Insieme alle famiglie il personale educativo in collaborazione con l'Amministrazione provvederà ad organizzare, in particolare in occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno scolastico, momenti di festa.

#### **ART. 19 – IL COMITATO DI GESTIONE**

1. Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, è istituito un Comitato di Gestione unico che opera con riferimento ad entrambe le strutture di micronido

2. Il Comitato di gestione è così composto:

- assistente sociale dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano;
- n. 2 genitori rappresentanti per ogni micronido
- n. 1 rappresentante del personale educatore per micronido
- coordinatore pedagogico

3. Qualora per le tematiche trattate se ne ravvisi l'opportunità, parteciperanno alle riunioni del Comitato di Gestione il Presidente dell'Unione e/o uno o più membri della giunta.

4. Il Comitato di Gestione può aprire gli incontri alla partecipazione e al contributo di altri soggetti esterni, collaboratori del servizio.

5. I genitori, membri del Comitato di gestione, sono designati ogni anno nei primi mesi dell'anno scolastico, dai genitori dei bambini iscritti.

6. Nella prima riunione, il Comitato di Gestione designa il presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori. Non può essere designato presidente chi è assessore o consigliere dei Comuni di Collagna, Ligonchio, Busana e Ramiseto ovvero dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, ovvero chi è dipendente dei medesimi enti.
7. Il Presidente, in accordo con il competente ufficio dell'Unione, convoca le riunioni del Comitato, fissa l'ordine del giorno e verifica l'esecuzione delle decisioni del Comitato.
8. Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale da conservare agli atti.
9. I componenti del Comitato di Gestione si riuniscono almeno due volte all'anno, e comunque ogni qual volta necessità interne ai servizi o richieste dell'Amministrazione lo rendano opportuno.

#### **ART. 20 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE**

1. Il Comitato di gestione rappresenta un momento di autonoma elaborazione sui temi che il funzionamento e la gestione sociale dei servizi vengono proponendo, sottolineando così i valori della partecipazione democratica e gli aspetti positivi che, grazie all'apporto pluralistico di tutte le rappresentanze coinvolte, recheranno vantaggio alla vita ed alla crescita del servizio stesso.
2. In particolare sono compiti del Comitato:
  - partecipare all'attuazione del progetto educativo dei micronidi;
  - formulare proposte relative alla disciplina del servizio;
  - formulare proposte di incontri e/o corsi rivolti ai genitori su temi di interesse comune.

#### **TITOLO V – LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE**

##### **ART. 21 – PERSONALE DEI SERVIZI**

1. Il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, sia in gestione diretta, sia in gestione a terzi, è assicurato dal personale educatore, dal personale addetto ai servizi generali e dal personale amministrativo del Settore sicurezza e assistenza sociale dell'Unione, con funzioni di staff e di coordinamento.
2. All'interno del Settore sicurezza e assistenza sociale dell'Unione, il Responsabile competente individua il coordinatore amministrativo dei servizi per la prima infanzia che sovrintende alla realizzazione del progetto pedagogico, in collaborazione con il coordinatore pedagogico.
3. I servizi per la prima infanzia rientrano nell'area sicurezza e assistenza sociale dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano.

##### **ART. 22– COMPITI DEL PERSONALE**

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano col personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.
4. Tutto il personale dei servizi garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione coi bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali, e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine comune del benessere del bambino.

##### **ART. 23 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI**

1. Il rapporto numerico tra personale educatore e bambini all'interno dei micronidi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale in attuazione della legge regionale 1/2000.
2. Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale.
3. Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di handicap e in relazione al numero e alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino.

#### **ART. 24 – IL COLLETTIVO DEGLI OPERATORI**

1. Il personale dei servizi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.
2. A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.
3. E' denominato "collettivo" l'insieme degli operatori impegnati sui micronidi dell'Unione: il collettivo si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore amministrativo, per programmare e verificare lo svolgimento delle attività educative.

#### **ART. 25 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO**

1. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano direttamente, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, tramite il soggetto gestore, assicura il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia mediante la presenza di una figura professionale dotata di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, denominata "coordinatore pedagogico".
2. Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

### **TITOLO VI – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI**

#### **ART 26 – RETTE DI FREQUENZA**

1. Le famiglie degli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui annualmente L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano stabilisce l'ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento. La deliberazione di approvazione delle rette prevede modalità e condizioni per richiedere riduzioni della retta. Di norma non sono previste esenzioni per reddito. L'esenzione o la richiesta di contributo all'ente erogatore del servizio a sostegno del pagamento della retta per il servizio richiesto sarà possibile solo per casi segnalati dal servizio sociale dell'Unione, esaminato dal competente responsabile del servizio. La segnalazione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per periodi richiesti.
2. Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, l'Unione mantiene una politica tariffaria dei servizi per la prima infanzia attenta ai bisogni delle famiglie.